

Risoluzione Agenzia Entrate n. 46 del 31 luglio 2023

- ✓ Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti relativamente al regime fiscale previsto per i dividendi dall'art. 9 dell'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera del 26 ottobre 2004 (l' «Accordo»).
- ✓ Secondo il par. 1 del citato articolo (come risultante a seguito del Protocollo di modifica del 2015), fatta salva l'applicazione delle disposizioni anti-abuso, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato di origine qualora (i) la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e (ii) una delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato Ue e l'altra in Svizzera, e (iii) nessuna delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e (iv) entrambe le società siano assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottino la forma di una società di capitali.
- ✓ Relativamente a tale ultima condizione, l'Agenzia (risoluzione n. 93/E del 2007) aveva precisato che il regime di esenzione per i dividendi previsto dall'Accordo non poteva trovare applicazione nei confronti di quelle società che, anche se non totalmente esenti da imposizione, beneficiavano di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli previsti in Svizzera (municipale, cantonale, federale), negando in questo modo l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 9 alle cd. società miste svizzere (società holding che svolgevano anche attività commerciale) in quanto esenti da imposta a livello cantonale. Con la successiva risoluzione 57/E del 2019, l'Agenzia aveva peraltro riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 9 dell'Accordo in caso di rinuncia al regime delle società holding residenti in Svizzera.
- ✓ Ora, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-448/2015, confermata in altre successive pronunce e secondo cui i benefici della Direttiva madre-figlia non spettano solamente nel caso di esenzione totale degli utili, e tenuto conto che (a) la Svizzera ha abolito i regimi fiscali di favore a partire dal 1.1.2020, ivi incluso quello per le società miste sopra citato e (b) i dividendi sono soggetti in Svizzera a un regime di imposizione ordinario consistente nell'applicazione della cd. «riduzione per partecipazioni» con effetti analoghi a quelli della *participation exemption* italiana (che non costituisce un regime di favore), l'Agenzia precisa che i chiarimenti resi nella citata risoluzione n. 93/E del 2007 devono ritenersi superati. Secondo la Corte di Giustizia europea, infatti, negare l'esenzione in caso di tassazione solo parziale dell'utile nello Stato della società madre sarebbe in contrasto con il dettato e l'obiettivo di neutralità fiscale perseguito dal diritto europeo.

